

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Skype Communications Sàrl/Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)**

(Causa C-142/18) <sup>(1)</sup>

**[Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/21/CE — Articolo 2, lettera c) — Nozione di «servizio di comunicazione elettronica» — Trasmissione di segnali — Servizio di comunicazione di telefonia su protocollo Internet (VoIP) verso numeri di telefono fissi o mobili — Servizio SkypeOut]**

(2019/C 263/15)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour d'appel de Bruxelles

**Parti**

Ricorrente: Skype Communications Sàrl

Convenuto: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

**Dispositivo**

L'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che la fornitura, da parte dell'editore di un software, di una funzionalità che offre un servizio «Voice over Internet Protocol (VoIP) [telefonia vocale su IP (VoIP)], la quale consente all'utente di chiamare un numero fisso o mobile di un piano nazionale di numerazione tramite la rete telefonica pubblica commutata (PSTN) di uno Stato membro a partire da un terminale, costituisce un "servizio di comunicazione elettronica", ai sensi di tale disposizione, allorché la fornitura di detto servizio, da un lato, dà luogo a retribuzione dell'editore e, dall'altro, implica la conclusione da parte di quest'ultimo di accordi con i fornitori di servizi di telecomunicazioni debitamente autorizzati a trasmettere e a terminare le chiamate verso la PSTN.

---

<sup>(1)</sup> GU C 161 del 7.5.2018.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Oro Efectivo SL/Diputación Foral de Bizkaia**

(Causa C-185/18) <sup>(1)</sup>

**[Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 401 — Principio di neutralità fiscale — Acquisto da parte di un'impresa, presso privati, di oggetti aventi un elevato contenuto di oro o di altri metalli preziosi ai fini di una loro rivendita — Imposta sui trasferimenti patrimoniali]**

(2019/C 263/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

**Parti**

Ricorrente: Oro Efectivo SL

Convenuta: Diputación Foral de Bizkaia

**Dispositivo**

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta ad un'imposta indiretta gravante sui trasferimenti patrimoniali, distinta dall'imposta sul valore aggiunto, l'acquisto da parte di un'impresa, presso privati, di oggetti aventi un elevato contenuto di oro o di altri metalli preziosi, qualora tali beni siano destinati all'attività economica di detta impresa, la quale, ai fini della loro trasformazione e della loro successiva reintroduzione nel circuito commerciale, li rivenda a imprese specializzate nella fabbricazione di lingotti o di oggetti vari in metalli preziosi.

---

(<sup>1</sup>) GU C 182 del 28.5.2018.

---

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — Google LLC/Bundesrepublik Deutschland**

(Causa C-193/18) (<sup>1</sup>)

(Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/21/CE — Articolo 2, lettera c) — Nozione di «servizio di comunicazione elettronica» — Trasmissione di segnali — Servizio di posta elettronica su Internet — Servizio Gmail)

(2019/C 263/17)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

**Parti**

Ricorrente: Google LLC

Resistente: Bundesrepublik Deutschland